



# Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato

## A.C. 1074

Dossier n° 246 - Schede di lettura  
6 febbraio 2024

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1074
Titolo:	Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Bagnai
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro, IX Trasporti e XIV Politiche UE

La proposta di legge modifica l'articolo 132 del **codice in materia di protezione dei dati personali** di cui al d. lgs. 196/2003, al fine di prevedere la possibilità di **acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico** qualora si renda necessaria per esigenze di **tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato**.

### Contenuto

La proposta di legge consta di un unico articolo che reca un unico comma.

Secondo quanto chiarito nella relazione illustrativa, la *ratio* della proposta è quella di consentire l'acquisizione di dati "necessari per la localizzazione di persone scomparse o, comunque, utili alla salvaguardia della vita e dell'incolumità fisica di persone che versino in condizioni di pericolo".

Il **comma 1, lett. a)**, inserisce nell'**articolo 132** del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al d. lgs. 196/2003 (cd. "Codice della *privacy*") il comma 3-*bis*.1, al fine di prevedere che, al di fuori dei casi di acquisizione dei dati nell'ambito di un procedimento penale disciplinati dai commi 3 e 3-*bis*, i dati relativi al **traffico telefonico**, al **traffico telematico** e alle **chiamate senza risposta** possano essere acquisiti qualora siano ritenuti necessari per **esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato**.

L'acquisizione è disposta con **decreto motivato del pubblico ministero, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza**.

La tutela dei dati personali a livello europeo è oggetto del c.d. "**pacchetto protezione dati**", che comprende il [Reg. 2016/679 UE \(Reg. generale sulla protezione dei dati personali, cd. GDPR\)](#), che reca disposizioni direttamente applicabili negli Stati membri, e la [Direttiva 2016/680/UE](#). Nell'ordinamento interno, il [Codice della privacy](#) (d. lgs. 196/2003) è stato modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal d.lgs. 51/2018 al fine di adeguarlo al pacchetto protezione dati.

In particolare, l'**articolo 132** del **codice della privacy**, su cui interviene la proposta in commento, reca la disciplina relativa alla **conservazione dei dati di traffico**.

Il **comma 1** prevede che, **per finalità di accertamento e repressione di reati**, i dati relativi al **traffico telefonico** siano conservati dal fornitore per **24 mesi** e quelli relativi al **traffico telematico**, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, per **12 mesi** (resta fermo quanto previsto dall'art. 123, comma 2, sulla conservazione dei dati da parte

del fornitore a fini di fatturazione o pagamento o in caso di contestazione). Il comma 5-bis fa peraltro salva la disciplina di cui all'[art. 24 della legge 167/2017](#), in attuazione dell'art. 20 della direttiva (UE) 2017/541, che prevede conservazione dei dati fino a **72 mesi** per finalità di **contrasto al terrorismo**.

Il **comma 2** prevede che i dati relativi alle **chiamate senza risposta** siano conservati per **30 giorni**.

Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa **autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato**, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private (**comma 3**). In caso di urgenza l'acquisizione è disposta con decreto motivato del pubblico ministero, comunicato immediatamente e comunque non oltre 48 ore al giudice il quale, entro le successive 48 ore, decide sulla convalida (**comma 3-bis**).

il **comma 3-ter** rinvia, per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 15-22 Reg. GDPR relativamente ai dati conservati ai sensi del comma 1, alle limitazioni di cui all'art. 2-undecies, a norma del quale i predetti diritti non possono essere esercitati qualora dal loro esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio, agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive, all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta, alle attività di un soggetto pubblico non economico, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità, allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte (*whistleblowing*), agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.

Il comma **3-quater** stabilisce l'**inutilizzabilità dei dati** acquisiti in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis.

I **commi da 4 -ter a 4-quinquies** disciplinano la facoltà del Ministro dell'interno, o di specifici soggetti da lui delegati, di richiedere, salvo convalida del pubblico ministero, la conservazione, per un periodo non superiore a 90 giorni prorogabile per una durata complessiva non superiore a 6 mesi, dei dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, per lo svolgimento delle investigazioni preventive di cui all'[art. 226 disp. att. c.p.p.](#) ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati.

Il **comma 5** rimette al Garante l'adozione di un provvedimento di carattere generale volto a prescrivere le misure e gli accorgimenti di garanzia per il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1.

E' opportuno ricordare come, ai sensi dell'art. 4, numero 1, del Reg. GDPR per "dato personale" qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("interessato").

Il **comma 1, lett. b)**, reca una modifica di coordinamento al comma 3-*quater* del medesimo art. 132 del Codice della *privacy*, volta a prevedere che i dati acquisiti in violazione del comma 3-*bis.1* (oltre che, come previsto dal testo vigente, in violazione dei commi 3 e 3-*bis*) **non possano essere utilizzati**.

A tal proposito si evidenzia che la non utilizzabilità sancita dal comma 3-*quater*, riferendosi ai dati acquisiti in violazione dei commi 3 e 3-*bis*, avrebbe rilievo con riferimento ai relativi procedimenti penali, mentre invece nell'ipotesi di cui all'articolo 3-*bis.1*, non essendo tale acquisizione funzionale ad un procedimento penale, non è chiaro a che tipo di utilizzabilità si faccia riferimento.

*Si valuti l'opportunità di chiarire la portata della non utilizzabilità dei dati acquisiti in violazione del comma 3-*bis.1**

## Testo dell'art. 132 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003 (vigente e modificato dall'A.C. 1074)

Normativa vigente	A.C. 1074
<b>Decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)</b> Art. 132	
<i>(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)</i>	<i>(Conservazione di dati di traffico per altre finalità)</i>
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico conservati dal fornitore per ventiquattro mesi dalla data della comunicazione, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della comunicazione.	<i>Identico</i>
1-bis. I dati relativi alle chiamate senza risposta,	<i>Identico</i>

trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione, sono conservati per trenta giorni.	
2. <i>Abrogato</i>	
3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti per l'accertamento dei fatti, i dati sono acquisiti previa autorizzazione rilasciata dal giudice con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.	<i>Identico</i>
3- <i>bis</i> . Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato.	<i>Identico</i>
	<b>3-<i>bis</i>.1. Al di fuori dei casi di cui ai commi 3 e 3-<i>bis</i>, possono essere acquisiti, presso il fornitore, i dati di cui ai commi 1 e 1-<i>bis</i> ritenuti necessari per esigenze di tutela della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato, individuati con decreto motivato del pubblico ministero, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.</b>
3- <i>ter</i> . Rispetto ai dati conservati per le finalità indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalità di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.	<i>Identico</i>
3- <i>quater</i> . I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3 e 3- <i>bis</i> non possono essere utilizzati.	3- <i>quater</i> . I dati acquisiti in violazione delle disposizioni dei commi 3, 3- <i>bis</i> e <b>3-<i>bis</i>.1</b> non possono essere utilizzati.
4. <i>Abrogato</i>	<i>Identico</i>
4- <i>bis</i> . <i>Abrogato</i>	<i>Identico</i>
4- <i>ter</i> . Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice	<i>Identico</i>

<p>di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.</p>	
<p>4-<i>quater</i>. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l'ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all'autorità richiedente l'assicurazione dell'adempimento. Il fornitore o l'operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all'ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall'autorità. In caso di violazione dell'obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell'articolo 326 del codice penale.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>4-<i>quinqüies</i>. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui al comma 1 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti dal Garante ((con provvedimento di carattere generale)), volti a garantire che i dati conservati possiedano i medesimi requisiti di qualità, sicurezza e protezione dei dati in rete, nonché ad indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui al comma 1.</p>	<p><i>Identico</i></p>
<p>5-<i>bis</i>. È fatta salva la disciplina di cui all'articolo 24 della legge 20 novembre 2017, n. 167.</p>	<p><i>Identico</i></p>